

LEGGE N. 262/2005: "DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO E LA DISCIPLINA DEI MERCATI FINANZIARI"

Modifiche in materia di sanzioni penali e amministrative.

L'articolato, in sintesi:

- a. eleva fino ad un massimo di due anni di arresto, la pena prevista per il reato di "*false comunicazioni sociali*", di cui all'art. 2621 c.c., estendendo l'applicabilità della norma anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili;
- b. stabilisce che la pena per il reato di "*false comunicazioni sociali in danno delle società, dei soci o dei creditori*", di cui all'art. 2622 c.c., consista nella reclusione da due a sei anni, ove il fatto cagioni un grave nocumento ai risparmiatori;
- c. estende anche agli amministratori, ai direttori generali, nonché ai liquidatori di società commerciali, la fattispecie punita dall'art. 218 del R.D. 267/1942 ("*ricorso abusivo al credito*"), incrementandone la pena fino ad un massimo di tre anni di reclusione;
- d. istituisce i seguenti reati:
 - "*omessa comunicazione del conflitto d'interessi*" (art. 2629-bis c.c.), come il fatto dell'amministratore o del componente del consiglio d'amministrazione di una società con titolo quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza, che viola gli obblighi previsti dall'art. 2391 c.c.; reato punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi;
 - "*mendacio bancario*" (art. 137, co. 1-bis, D.Lgs. 385/1993), come il fatto di colui che, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito; reato punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad €10.000;
 - "*falso in prospetto*" (art. 173-bis, D.Lgs. 58/1998), come il fatto di colui che, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari; reato punito con la reclusione da uno a cinque anni;
 - "*falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione*" (art. 174-bis, D.Lgs. 58/1998), come il fatto dei responsabili della revisione delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con l'intenzione di ingannare i destinatari, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria

- della società, dell'ente o del soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione; reato punito con la reclusione da uno a cinque anni;
- "*corruzione dei revisori*" (art. 174-ter, D.Lgs. 58/1998), come il fatto degli amministratori, dei soci, dei responsabili della revisione contabile e dei dipendenti della società di revisione, i quali, nell'esercizio della revisione contabile delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, per denaro o altra utilità data o promessa, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio; reato punito con la reclusione da uno a cinque anni;
- e. introduce le seguenti figure di illecito amministrativo:
- "*false comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate*" (art. 192-bis, D.Lgs. 58/1998), come il fatto degli amministratori, dei componenti degli organi di controllo e dei direttori generali di società quotate nei mercati regolamentati i quali omettono le prescritte comunicazioni ovvero, nelle stesse o in altre comunicazioni rivolte al pubblico, divulgano o lasciano divulgare false informazioni relativamente all'adesione delle stesse società a codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, ovvero all'applicazione dei medesimi; fattispecie punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a trecentomila euro;
 - "*omessa comunicazione degli incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo*" (art. 193, co. 3-bis, D.Lgs. 58/1998), come il fatto dei componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire le prescritte comunicazioni; illecito punito con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione;
- f. raddoppia le pene edittali per i reati previsti dal D.Lgs. 385/1993 ("Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), dal T.U. di cui al D.Lgs. 58/1998 ("Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria"), dalla L. 576/1982 ("Riforma della vigilanza sulle assicurazioni"), dal D.Lgs. 124/1993 ("Disciplina delle forme pensionistiche complementari"), entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice penale.